

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I

Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2016-2018. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Gestioni previdenziali)

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2016.

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

Art. 3

(Eliminazione aumenti accise e IVA)

Il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva di assicurare maggiori entrate nella misura di 3.272 milioni nel 2016 e di 6.272 milioni a decorrere dal 2017. Tali maggiori entrate, a mente della norma abrogata, sarebbero dovute derivare da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

La disposizione di cui al comma 2 modifica il comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disponendo variazioni all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla lettera a) del citato comma 718, nonché all'aliquota IVA del 22 per cento di cui alla lettera b) del comma medesimo. Con la modifica apportata alla lettera c), inoltre, si prevede che l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per il solo anno 2018.

Il comma 3, intervenendo sul comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprime la previsione che demandava ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Art. 4

(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)

Nelle disposizioni concernenti la riforma della tassazione locale immobiliare l'intervento normativo sull'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è diretto, innanzitutto, a ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli.

Al riguardo, le disposizioni concernenti l'art. 13 in questione devono essere lette in combinato disposto con l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli prevista dal successivo comma 3 nel quale viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993. Lo stesso comma 3 stabilisce, inoltre, che sono beneficiati dall'agevolazione i terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori, già contemplati nell'art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L. n. 4 del 2015;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell'art. 1, comma 4, del D. L. n. 4 del 2015.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in virtù dell'esenzione appena illustrata, si precisa che le stesse sono dirette a eliminare le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell'IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto di cui al comma 5, secondo periodo, e la cosiddetta franchigia prevista dal comma 8-bis [(comma 1, lett. a) e lett. b)].

Il comma 1, lett. c) modifica il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

La norma in commento prevede, altresì, l'eliminazione al comma 2 della disposizione di cui al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Occorre precisare che l'intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall'art. 80 del D.P.R. n. 670 del 1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU.

Al comma 4, è stato previsto l'adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. [comma 4, lett. a) e b)].

In relazione, invece, ai cosiddetti beni merce [comma 4, lett. c)], vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l'aliquota.

Il comma 4, lett. d) prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. E' stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.

Il comma 4, lett. e) modifica il comma 688, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013 stabilendo, come per l'IMU, la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

L'esenzione dall'IMU riconosciuta, sin dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 per l'abitazione principale ha comportato che la Commissione europea imponesse all'Italia di applicare lo stesso regime fiscale previsto per l'IMU anche all'IVIE. Le disposizioni di cui al comma 5 recano, pertanto, un'uniformità di disciplina tra IMU e IVIE, attuata attraverso la modifica del comma 15-bis dell'art. 19 del D. L. n. 201 del 2011.

I commi 6 e 7 (compensazione IMU TASI): stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni - al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli - mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 8 prevede che per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

I commi da 9 a 12 concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

Il tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili a destinazione speciale, censibili in catasto nelle categorie del gruppo "D" ed "E" è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale - come noto utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare - sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura "Docfa") ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

In effetti, i documenti di prassi catastale delimitano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.

In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, emanata dall'Agenzia sul tema, ha chiarito che "... *al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia "fisso", ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.*".

In buona sostanza, come precisato nella circolare sopracitata, sono da considerare, nella determinazione della rendita catastale, gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell'unità stessa.

Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'immobile - senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso - e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

L'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all'attribuzione della rendita catastale agli stessi.

I principi e i criteri generali utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la valutazione degli impianti risultano, dunque, coerenti con il quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, continua a riscontrarsi un significativo ricorso alle controversie tributarie da parte dei proprietari delle unità immobiliari in argomento conseguente agli accertamenti delle componenti impiantistiche, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole all'Amministrazione da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale prassi giurisprudenziale si è consolidata per talune tipologie di immobili ed impianti, con particolare riferimento alle centrali di produzione di energia elettrica.

La disposizione di cui al comma 9, seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all'intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali "D/1 - Opifici" e "D/7 - Immobili per le attività industriali" caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.

In particolare, la predetta disposizione esclude i "*macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo*" dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto.

I commi da 10 a 12 riguardano l'efficacia temporale delle nuove rendite proposte con "Docfa" e l'erogazione del contributo compensativo ai comuni per effetto del mancato gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'introduzione della norma in commento.

Il comma 10 dispone che, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma precedente, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura "Docfa".

Nel dettaglio, dal punto di vista giuridico, occorre precisare che, al comma 11, è stato previsto, limitatamente all'anno 2016, che gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Tale intervento è indispensabile per superare la previsione generale di cui all'art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dell'IMU, secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando le rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Senza detta modifica le nuove rendite si applicherebbero ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI solo dal 1° gennaio 2017.

E' stato, altresì, inserito il termine del 15 giugno 2016 per rendere possibile ai contribuenti di versare la prima rata dei tributi entro il termine del 16 giugno con l'applicazione della nuova rendita.

La disposizione contenuta nel comma 12 prevede anche il contributo che deve essere assegnato ai comuni in ragione del minore gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione della norma in questione.

Il contributo è attribuito, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Limitatamente, invece, all'anno 2016, in virtù della disposizione che permette l'efficacia retroattiva dei soli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno, il contributo è determinato sempre con decreto da emanarsi dai medesimi Ministri entro il 31 ottobre 2016 sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2016 e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

La disposizione recata dal comma 13 prevede l'abrogazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 concernente l'istituzione dell'Imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016 che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). La norma demanda a un regolamento governativo l'istituzione dell'IMUS. Si deve sottolineare che la macchinosità del procedimento di approvazione dell'IMUS ha determinato il reiterato rinvio dell'emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l'istituzione di tale imposta. A ulteriore conferma della circostanza che la norma di cui si propone l'abrogazione è da considerare del tutto superflua, occorre ricordare che anche nel progetto di riforma della c.d. Local Tax era stato previsto il superamento dell'istituzione dell'IMUS attraverso l'istituzione di un canone di concessione che racchiudesse in unico testo la disciplina dei diversi canoni e tributi attualmente vigenti, proprio al fine di razionalizzare e di semplificare la materia.

Per quanto riguarda il comma 14, è previsto, limitatamente all'anno 2016, il blocco del potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Le eccezioni al comma in commento riguardano:

- per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti.
- la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.

Non rientrano, invece, nell'ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Occorre sottolineare che il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

Infine, il comma 15 prevede che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma.

Art. 5

(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 rideterminano l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.

In particolare, il comma 1 riduce l'aliquota IRES dal 27,5 per cento al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ed al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, con il comma 2 viene rideterminata l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione Europea nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi nella cosiddetta *white list*.

Il comma 3 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), sia condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 % e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura. Si prevede, altresì, che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuino ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.

Al comma 4, si prevede che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 3, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, confluiscono nel fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili, e che ai relativi maggiori oneri si provveda mediante corrispondente riduzione

delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, con riferimento alle spese rimodulabili.

In particolare, il comma 5 dispone, in conseguenza della riduzione della aliquota IRES, che la rideterminazione delle percentuali di imponibilità in capo ai soci di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir - ossia delle percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi incassati e delle plusvalenze/minusvalenze realizzate dagli imprenditori soggetti all'Irpef e, limitatamente alle partecipazioni qualificate, dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa - nonché della percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali enti, dovrà essere effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nella rideterminazione delle suddette percentuali il decreto dovrà garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze.

Onde evitare che la modifica delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2 e 68, comma 3, del Tuir estenda l'aumento della quota imponibile anche alle società di persone e agli enti a esse equiparati, è stato espressamente previsto che nel decreto ministeriale, ai fini delle suddette norme, la rideterminazione delle percentuali non abbia effetti sui soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir.

Il comma 6 è volto ad escludere dall'ambito soggettivo Irap i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'esclusione, quindi, riguarda le attività per le quali, fino alla data di entrata in vigore della presente norma, si applica l'aliquota dell'1,9 per cento.

Resta ferma, invece, la soggezione all'Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del Tuir, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

I commi 7 e 8 contengono disposizioni di coordinamento e relativi all'entrata in vigore della norma.

Art. 6

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

L'articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, richiamati dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, rientrano anche quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+) e altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La disposizione di cui al comma 2 istituisce a favore le giovani coppie costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Il predetto beneficio non

è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63, del 2013, concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il comma 3, infine, estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del citato decreto-legge n. 63, del 2013., prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Ammortamenti)

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto a motore individuati nell'articolo 164, comma 1, lett. b) del Tuir, la maggiorazione riguarda anche i limiti di spesa sui quali calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria.

Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing.

Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge.

L'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni dei commi 1 e 2.

La disposizione di cui ai commi 5 e 6 interviene sulla disciplina delle aggregazioni aziendali. Questa disciplina, prevedendo la neutralità di tali operazioni, determina naturalmente un disallineamento tra valori civili e fiscali, salvo opzione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (del 12, del 14 e del 16 per cento) di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per il riallineamento degli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per il riallineamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali.

Come noto, con quest'ultima opzione è stata concessa la possibilità per i contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento previsto per i marchi e l'avviamento, dall'articolo 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 10 quote (misura inizialmente fissata in 9 quote e successivamente portata a 10 quote per effetto del comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per le operazioni di aggregazione aziendale.

Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.

Il comma 5 consente ai contribuenti di ridurre ulteriormente il periodo di ammortamento previsto per l'avviamento e i marchi d'impresa dal citato decreto legge n. 185 del 2008, da 10 a 5 quote, ferme restando tutte le altre condizioni.

Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

La norma, al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l'adesione al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, la vigente disciplina.

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
- la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro.

Appare evidente come la causa di esclusione, introdotta *ex novo* ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell'accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54.

La norma persegue, inoltre, l'obiettivo di favorire l'avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l'aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019.

Inoltre, allo scopo di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, il comma 2 della disposizione in esame prevede l'innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell'allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014 e richiamato nella lettera a) del comma 54 dell'articolo 1 della medesima legge, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e

professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività di cui al progressivo n. 8 del citato allegato n. 4, detta soglia è aumentata di euro 15.000.

Infine, viene prevista l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi.

Art. 9

(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 nascono dall'idea di fornire uno strumento utile ad eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni, immobili e mobili registrati, non strumentali.

Le predette disposizioni possono interessare, ad esempio, le società che siano titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili c.d. patrimoniali) e le società non operative, ai sensi della legge 724 del 1994 o del decreto legge 138 del 2011.

Con il decreto-legge n. 138 del 2011, la disciplina di sfavore per le società di comodo si è inasprita significativamente e sono state introdotte specifiche norme di sfavore anche per gli immobili non strumentali posseduti da società ed utilizzati dai soci.

Con riguardo alla tassazione diretta, infatti, è previsto per le società di comodo un aumento di 10,5 punti percentuali dell'aliquota Ires. Sempre con il decreto citato è stato previsto che il godimento da parte dei soci o dei familiari degli stessi di un bene appartenente alla società sia altresì riconosciuto come produttivo di reddito diverso nei riguardi dell'utilizzatore stesso (art. 67 lett. h-ter del d.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre i costi sostenuti per il mantenimento degli immobili stessi potrebbero non essere considerati inerenti, con conseguente loro indeducibilità.

Si evidenzia che il citato articolo 67 è applicabile anche alle società non di comodo, e quindi a quelle realmente operative, che abbiano al loro interno situazioni "ambigue" di immobili utilizzati da soci o loro familiari.

Alla luce della normativa brevemente illustrata si ricava un quadro legislativo piuttosto duro, e comunque recentemente molto inasprito, nei confronti di coloro che utilizzano impropriamente la struttura societaria per intestare immobili che invece siano di utilizzo personale o familiare (questo in ragione del fatto che la società poteva ritenersi uno "schermo" per godere di una tassazione più favorevole, approfittando dell'aliquota Ires, fissa, rispetto alla proporzionalità della tassazione Irpef).

Proprio in ragione di tale inasprimento normativo, si può consentire – come abitualmente accade – una via d'uscita a coloro che, in altri contesti e periodi, avevano intestato siffatti immobili, o beni mobili registrati, alle società.

Invero, l'introduzione, nel 2011, di disposizioni così stringenti ha in concreto determinato la creazione di un "microsistema" normativo relativo alla tassazione degli enti interessati e derogatorio rispetto all'ordinario trattamento fiscale dei soggetti Ires. Tale novella legislativa non è stata nondimeno accompagnata da provvedimenti che, in vista del passaggio a tale nuovo complessivo regime, potessero consentire agli enti e ai soggetti interessati di poter diversamente regolarizzare la propria posizione mediante un'apposita disciplina di "uscita".

Diverse volte, invero, i mutamenti sostanziali dei regimi fiscali applicabili sono stati accompagnati da norme volte alla regolarizzazione, a condizioni ragionevolmente convenienti, delle fattispecie maturate nel vigore di precedenti regimi fiscali meno onerosi, ponendo i contribuenti nelle condizioni di scegliere se accedere a regimi di tassazione nuovi e più onerosi (si pensi ad esempio all'inasprimento delle sanzioni per violazione della disciplina del monitoraggio fiscale, cui si sono accompagnati provvedimenti per il rientro dei capitali).

Pertanto, in attesa che l'intera disciplina delle società non operative sia ripensata, o quanto meno che i coefficienti dei ricavi minimi e di redditività previsti dalla legge 724 del 1994 (coefficienti, come detto, non più sostenibili dagli attuali tassi di crescita dell'economia italiana) siano rivisti, contestualizzandone la misura alle attuali condizioni di mercato, si offre alle società non operative l'opportunità (assegnazione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estromettere dal regime di impresa – a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste – quegli immobili per i quali ad oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.

Sotto un profilo economico, l'assegnazione – a prescindere dalla natura soggettiva del socio assegnatario - consentirebbe la fuoriuscita dalle società in particolare di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa ad un mercato che, ad oggi, versa in una situazione piuttosto stagnante.

Da ultimo, una buona adesione da parte dei contribuenti alla “manovra” consentirebbe allo Stato un rapido incasso, per quanto in misura ridotta rispetto alle plusvalenze che sarebbero state tassate in assenza della norma agevolativa in esame.

Peraltro, deve essere considerato che, in assenza di agevolazioni giudicate appetibili, vista la situazione poco favorevole particolarmente del mercato immobiliare, probabilmente gran parte delle società cui è rivolta la norma in esame non procederebbero ad alcuna vendita, ma manterrebbero gli immobili non strumentali all'interno del proprio patrimonio in attesa di tempi migliori. In questo caso, quindi, non si realizzerebbe nessuna plusvalenza, e, quindi, nessuna tassazione, che invece la norma in esame intende conseguire.

Così brevemente illustrate le ragioni “sistematiche” per le quali l'introduzione di una disposizione come quella in oggetto certamente ha diversi risvolti positivi, si passa ora ad esaminare, anche sotto un profilo più tecnico, la disposizione in esame.

Essa prende le mosse da un precedente provvedimento varato con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, poi successivamente integrato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

A differenza di tale modello, tuttavia, ai fini Iva, la norma non prevede alcuna specifica disposizione, al fine di evitare che si pongano problemi di incompatibilità della norma emananda con le direttive dell'Unione Europea in materia.

Sotto il profilo delle imposte sui redditi (Ires e Irap) la soluzione introdotta è quella dell'imposta sostitutiva con aliquota pari all'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative ai sensi della legge 724 del 1997 o del decreto legge 138 del 2011.

Come nella precedente disposizione del 1997, è stata mantenuta la possibilità per la società che aderisce al regime agevolativo di scegliere di determinare il valore normale del bene oggetto di assegnazione o cessione ai sensi dell'articolo 9 del T.U.I.R. ovvero in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori di cui all'articolo 52 d.P.R. n. 131 del 1986.

Inoltre, al fine di rilanciare il mercato immobiliare, si è scelto di agevolare anche l'imposta di registro, ove l'assegnazione o la cessione dovessero essere assoggettate a tale imposta in misura proporzionale, proponendo un'aliquota dimezzata rispetto a quella ordinariamente applicabile. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, sconteranno la misura fissa.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è stato suddiviso in due *tranches*, consentendo altresì la compensazione *ex lege* 241 del 1997.

Inoltre, il comma 7, al fine di ridurre l'onere dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che non superano la soglia imponibile di euro 180.759,91 euro, raddoppia le previgenti deduzioni forfetarie previste dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Con il comma 9 si sostituisce l'attuale testo dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per superare le attuali criticità della disciplina. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti nell'ordinamento domestico rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile. Tale assetto non appare idoneo a garantire il rispetto di uno dei principi essenziali che presidono al funzionamento dell'IVA: il principio di neutralità.

Nello specifico, la norma cerca anzitutto di distinguere le variazioni da risoluzione – che l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere – e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente, il comma 2 e il comma 4 del predetto articolo 26).

Disposizioni innovative sono previste alla lettera a) del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e riguardano le procedure concorsuali. Tali disposizioni mirano sostanzialmente a replicare l'impostazione adottata ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare, per le procedure concorsuali (lettera a del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972) si prevede la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia "assoggettato" a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con tale disposizione si evita che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di variazione, potendo, questa ora essere emessa già dopo l'assoggettamento a procedura del cessionario o committente.

Al riguardo, in base al comma 11 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'individuazione del momento in cui il cessionario o committente si considera assoggettato a una procedura concorsuale, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Sempre in connessione alle procedure concorsuali, un'ulteriore modifica significativa, rispetto al testo dell'articolo 26 attualmente vigente, è prevista all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 26. Tale norma concerne l'obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972, la variazione operata dal cedente o prestatore. In attuazione dell'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la rettifica della detrazione operata dal cessionario o committente non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, si prevede ora che, per le note di variazione emesse a seguito dell'assoggettamento a procedure concorsuali, il cessionario o committente assoggettato a procedura non sia obbligato a effettuare la corrispondente variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. In questa specifica fattispecie, infatti, il cessionario o committente non è più obbligato alla registrazione della nota di credito emessa dal cedente o prestatore.

Nel nuovo comma 6 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, poi, si stabilisce che – ove il soggetto che si è avvalso della procedura di variazione in diminuzione per mancato pagamento di

cui al comma 4 sia successivamente pagato, in tutto o in parte, dal proprio cessionario o committente – si debba procedere alla variazione in aumento per riversare l'imposta corrispondente all'importo pagato.

Per le variazioni da risoluzione, con specifico riferimento ai contratti a esecuzione continuata e periodica (cfr. il nuovo comma 9 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si chiarisce che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la "coppia" di prestazioni per cui l'inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Come chiarisce il nuovo comma 10 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 la facoltà di operare la variazione in diminuzione per il venir meno dell'operazione o la riduzione della base imponibile della stessa sulla base degli originari accordi contrattuali può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti, quando siano tali soggetti i debitori dell'imposta (trovando applicazione il meccanismo del *reverse charge*). In caso di esercizio dell'opzione da parte di tali soggetti, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5, dovendo quindi tali soggetti sia alla correzione dell'importo originariamente annotato nel registro delle fatture o dei corrispettivi che di quello originariamente annotato nel registro degli acquisti.

Il comma 12 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 specifica, infine, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- (a) l'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono disponibilità da pignorare;
- (b) l'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- (c) l'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La norma regola, infine, nel comma 10, gli effetti sotto il profilo temporale delle disposizioni di cui al comma 9:

- con riguardo alle note di variazione emesse a seguito del mancato pagamento risultante da procedure concorsuali (comma 4, lettera a, e comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017;

- con riguardo alle altre modifiche recate dal comma 1 all'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, si chiarisce che le stesse, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e si applicano pertanto anche alle operazioni effettuate anteriormente alla predetta data.

Con il comma 11, si provvede all'anticipazione al 1° gennaio 2016 dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 158 del 2015 recante la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Inoltre, si dispone che ai fini della procedura della collaborazione volontaria (cd *voluntary disclosure*) di cui alla legge n. 186 del 2014, restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Art. 10
(Riduzione canone RAI)

1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio.”

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;

c) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”;

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 3, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, è autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

6. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La